

L'autorizzazione paesaggistica "a sanatoria" non è consentita, se non in ipotesi marginali

La nuova formulazione dell'**art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.** (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è estremamente restrittiva per l'eventuale emanazione di **autorizzazioni paesaggistiche a sanatoria**, avendole ricondotte a ipotesi marginali (assenza di aumento di superfici o volumi, difformità di materiali da quelli autorizzati, lavori configurabili come manutenzioni ordinarie o straordinarie).

Lo ha ribadito la **[sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2014, n. 2806](#)**, che ha ricordato come il comma 4° ne abbia inibito il rilascio in presenza di aumenti di superficie o volumetrici non autorizzati: *"l'art. 167, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non consente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica a sanatoria quando il manufatto realizzato in assenza di valutazione di compatibilità abbia determinato la creazione o l'aumento di superfici utili o di volumi"*.

La *ratio* della norma, ritenuta costituzionalmente legittima e condivisibile, è quella *"di costituire un più solido **deterrente contro gli abusi** (al fine di prevenirli) dei privati (verificatisi nel recente passato in dimensioni notevoli sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo), a tutela di beni costituzionalmente protetti"*.

La medesima linea interpretativa è ormai seguita sia in sede di cognizione (vds. **[Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2013, n. 3373](#)**), sia in sede penale esecutiva (vds. **[ordinanza Tribunale](#)**

[penale di Cagliari, Sez. II, 20 maggio 2014](#)).

Un bel deterrente per l'abusivismo edilizio, un sostegno per la difesa del paesaggio e del territorio.

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus



[Leggi tutto](#)